

ALLEGATO 2

5-03655 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle crypto-attività nella misura minima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*) del TUIR in materia di applicazione dell'imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela relative alle crypto-attività.

Nel far presente che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/2012, aveva ritenuto applicabile la regola generale prevista per il settore finanziario, gli stessi evidenziano che con successiva circolare n. 30 del 27 ottobre 2023, la medesima Agenzia ha precisato che « il valore da assoggettare all'imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta ». Rispetto alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta, inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che « [...] sono gli stessi di quelli previsti attualmente per l'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari ».

Gli Interroganti, quindi, premettendo che « nello specifico settore delle crypto-attività è ben possibile che il valore delle stesse detenute da un determinato utente sia inferiore a 1 euro lungo tutto l'arco dell'anno civile », chiedono di confermare se « nell'ambito della rendicontazione di crypto-attività debba applicarsi il limite minimo di 1 euro, anche nelle ipotesi in cui la giacenza di crypto-attività – al relativo valore di conversione in fiat – sia inferiore a 1 euro ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 1, commi 144 e 145, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

(legge di bilancio per l'anno 2023), ha modificato alcune disposizioni concernenti l'imposta di bollo contenute nell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e, in particolare, nel comma 2-ter e nella nota 3-ter relativi alle comunicazioni periodiche alla clientela per i prodotti finanziari al fine di ricomprendere nell'ambito dell'imposta le crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del TUIR.

Nel dettaglio, il citato articolo 1, comma 144, della legge di bilancio per il 2023, ha modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevedendo l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore, anche per le comunicazioni periodiche relative alle crypto-attività. Il valore da assoggettare all'imposta è quello risultante al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività.

Al riguardo, si fa presente che, con la richiamata circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, è stato chiarito che le modalità e i termini di versamento dell'imposta di bollo relativa ai rapporti riguardanti le crypto-attività, di cui all'articolo 13, comma 2-ter, corrispondono a quelli previsti per l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari (cfr. il paragrafo 3.7.2 della suddetta circolare).

In materia, sono stati inoltre resi specifici chiarimenti con la citata circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012.

Più in particolare, è stato precisato che, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 24 maggio 2012, «Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari, né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta».

L'esclusione della debenza dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.

Al contrario, nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti, comunque, movimentato nel periodo rendicontato, l'imposta deve essere applicata.

Allo stesso modo, nel caso di rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti di deposito titoli, che presentino un valore dei prodotti finanziari pari a zero e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l'imposta deve essere corrisposta.

Tanto premesso, si fa presente che al di fuori delle ipotesi di non debenza dell'imposta, trova applicazione l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, a tenore del quale: «In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere *a)* e *b)*, e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50».

ALLEGATO 3

5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 449/2025 con la quale, per quanto attiene alla deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di «assistenza specifica» non deve essere ricondotto alla qualifica del prestatore d'opera bensì alla finalità dell'assistenza stessa.

Il principio affermato – contrariamente a quanto, invece, ritenuto dall'Agenzia delle entrate – determinerebbe, dunque, la deducibilità integrale anche delle spese sostenute per l'assistenza fornita da collaboratrici domestiche, che altrimenti rientrerebbero tra quelle detraibili nella misura del 19 per cento e, pertanto, agevolabili in misura meno favorevole al contribuente.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se si intenda aggiornare tempestivamente la prassi interpretativa sulla base della pronuncia della Cassazione anche al fine di sgravare automaticamente i ruoli di coloro che si trovano a pagare cartelle esattoriali per il mancato riconoscimento della citata deducibilità».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se

questi non sono fiscalmente a carico (cfr. articolo 10, comma 2, del TUIR).

Al riguardo, come ribadito, da ultimo, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 19 giugno 2023 e nella Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Rientrano, inoltre, nella medesima categoria dell'assistenza specifica, ad esempio, le prestazioni rese dal personale:

in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

con la qualifica di educatore professionale;

qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, la loro deducibilità è ammessa anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale ri-

sulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Ne consegue che non sono riconducibili all'« assistenza specifica » le prestazioni rese alla persona con disabilità da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel citato decreto ministeriale 29 marzo 2001, quali, ad esempio, le collaboratrici domestiche che, evidentemente, non esercitano « professioni sanitarie » e sono prive della richiesta qualifica professionale.

Ciò posto, con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 449 del 2025, richiamata dagli Onorevoli interroganti, appare opportuno evidenziare che la diversa interpretazione in base alla quale, ai fini della nozione di « assistenza specifica », non rileverebbe « la natura specialistica dell'assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza » quanto piuttosto la finalità dell'assistenza « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa », meriterebbe di essere ulteriormente valutata alla luce di un'interpretazione sistematica della complessiva disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per le spese sostenute dalle persone più bisognose.

Nella suddetta prospettiva, la richiamata interpretazione — per la quale non rileva la natura della spesa quanto invece

la sua finalità di essere « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa » — non sembra tener conto della circostanza che, per i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, il TUIR prevede, nell'ambito delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, una dicotomia tra « assistenza specifica » (articolo 15, comma 1, lettera *c*) e « assistenza personale » (articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) i cui ambiti non possono che essere definiti valorizzando un criterio diverso da quello fondato sulla finalità della spesa (in entrambe le ipotesi, infatti, le spese avrebbero evidentemente una finalità di assistenza a persone bisognose) e basato sulla diversa tipologia delle spese sostenute.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di soggetti ugualmente bisognosi di tutela, la delineata distinzione tra « assistenza specifica » e « assistenza personale » dovrebbe essere riproposta anche nell'ambito della disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per i soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ritiene di confermare la propria prassi siccome coerente con la ricostruzione normativa appena riportata, tenuto conto, altresì, che la citata ordinanza non esprime, al momento, un orientamento consolidato.